



## **Legge 24 dicembre 2007 n. 244**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

#### **ARTICOLO 3**

**Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.**

#### **Comma 3 – 8 per mille**

Per l'anno 2008, l'autorizzazione di spesa per la quota destinata allo Stato dell'8 per mille Irpef è incrementata di 60 milioni di euro.

M.P.

#### **Commi 4/11 - Cinque per mille**

Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta potrà essere destinata a specifiche finalità, a scelta del contribuente<sup>1</sup>.

Si potrà decidere di dare sostegno alle Onlus e alle associazioni che non perseguono fini di lucro e svolgono attività sociali, agli enti della ricerca scientifica e dell'università e agli enti che operano nel campo della ricerca sanitaria.

I soggetti ammessi al riparto delle risorse - messe loro a disposizione dai contribuenti - sono tenuti a presentare, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di un rendiconto, da cui risulti, il chiaro e trasparente impiego delle somme ricevute.

---

<sup>1</sup> Ricordiamo che la norma era stata introdotta per la prima volta dal Governo della Casa delle Libertà, con i commi 337-340 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e aveva riscosso estremo favore ed approvazione da tutti gli operatori del settore.

Il conto dell'inaccettabile ritardo governativo nell'erogazione del cinque per mille per il 2007 viene coperto con il prelevamento di 500 mila euro dalle risorse già stanziare ex comma 1237 della legge finanziaria 2007.

L'*iter* del cinque per mille, a partire dalla presentazione del disegno di legge della finanziaria (settembre 2007) sino alla sua approvazione (con maxi emendamento e relativo voto di fiducia), è stato farraginoso e, per certi versi, paradossale.

Si è infatti passati dalla reiterata dimenticanza/errore tecnico nella prima stesura, all'imposizione di tetti vari ed eventuali, passando attraverso una strana norma interpretativa che apre la strada *tout-court* alle associazioni sportive dilettantistiche, che parteciperanno alle ripartizioni dei fondi cinque per mille per gli anni 2006 e 2007.

Nel disegno di legge n° 1817 il cinque per mille per l'anno 2008 non c'era. Come già accaduto nel corso dell'*iter* della Legge Finanziaria per il 2007, ove si era manifestato il medesimo inconveniente, si sono registrate scuse a profusione e altrettante assicurazioni sull'inserimento della norma nel contesto.

L'inserimento c'è poi stato, ma col tetto massimo dello stanziamento di 100 mln di euro. Si è allora giustamente sottolineato che il cinque per mille non era più tale, visto che sarebbero arrivate solo briciole: vi è stata, allora la conseguente sollevazione del popolo del cinque per mille, con scontata marcia indietro del governo e con relativa ricerca delle risorse necessarie.

Così vengono inserite alcune norme sulla materia anche attraverso il decreto legge collegato alla Finanziaria (D.L. 159/2007), che integra di 150 mln di euro lo stanziamento per il 2007, che perciò passa da 250 a 400 mln di euro.

Ma insieme a queste norme viene inserita anche una norma interpretativa (cfr. art. 20, comma 2, della Legge 29 novembre 2007, n. 222, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*), relativa alle disposizioni sul cinque per mille previste nelle leggi n. 266/2005 e n. 296/2006, secondo la quale, per il 2006 e il 2007, possono partecipare alla ripartizione dei fondi cinque per mille tutte le associazioni sportive dilettantistiche (asd), purché in possesso del riconoscimento del CONI. La norma non può che essere interpretativa, dal momento che i termini per la formazione degli elenchi degli enti beneficiari sono chiusi da tempo.

Tuttavia tale norma suscita non poche perplessità, perché va in direzione contraria rispetto alle interpretazioni fornite nel frattempo dalla Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 22/05/2007 n. 30/E) che aveva escluso dagli elenchi quelle asd che non avevano i requisiti previsti dalle norme precedenti: vale a dire le asd che avevano solo il riconoscimento da parte del CONI e non quello della personalità giuridica.

Francamente ora si fatica ad immaginare uno scenario possibile: saranno reinserite nell'elenco le asd escluse?

Quale sarà il comportamento delle asd che, in base alle norme vigenti al momento in cui erano aperti i termini per la presentazione delle domande, si sono astenute perché non vi avevano diritto? Certamente non possono ripresentare la domanda, né possono essere riaperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Né tanto meno potranno rientrare nella platea dei soggetti beneficiari del prossimo cinque per mille, perché la formulazione risultante dalla finanziaria 2008 non le prevede come soggetti destinatari.

Ecco un altro caso di incapacità a presentare norme che facilitino, invece di complicarla, la vita dei cittadini.

F.S.

### **Comma 12/18 – Società pubbliche**

Le amministrazioni statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, promuovono iniziative

dirette a ridurre i componenti degli organi societari a 3, se attualmente composti da più di 5 membri, e a 6, se attualmente composti da più di 7 membri; a prevedere che al presidente, per i consigli composti da 3 componenti, senza alcun compenso aggiuntivo siano attribuite anche le funzioni di amministratore delegato; a sopprimere la carica di vicepresidente; ad eliminare i gettoni di presenza per i componenti dei consigli; a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive (c. 12).

Queste modifiche decorrono dal rinnovo degli organi societari.

Nelle società in cui le amministrazioni statali hanno un controllo indiretto, non è consentito nominare nei consigli di amministrazione o di gestione (salvo casi particolari), gli amministratori delle società controllate.

Anche le società controllate da amministrazioni statali, per la fornitura di beni e servizi devono adottare parametri rapportati alla Consip SpA e motivare espressamente l'eventuale scostamento (c. 15).

Le disposizioni non si applicano alle società quotate e a Sviluppo Italia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA) e alle Società di produzione di energia elettrica (c. 16).

I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante (c. 18).

M.P.

### **Commi 25 e 26 - Olimpiadi invernali di Torino**

I due commi prevedono che dal 1 gennaio 2008 vada in liquidazione l'Agenzia per i giochi olimpici di Torino del 2006. Le residue attività saranno svolte da un commissario liquidatore che sarà nominato con apposito Decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Nel Decreto si individueranno i compiti che il Commissario dovrà svolgere, nonché i mezzi e il personale che avrà a disposizione, sempre nei limiti delle risorse già messe a disposizione dell'agenzia Torino 2006.

Siamo in attesa di conoscere il nome (ma soprattutto la provenienza politica) del Commissario incaricato di liquidare l'Agenzia, poiché la storia di questo Governo ci ha abituato purtroppo ad essere sospettosi per quanto riguarda le nomine di personalità di "altissimo spessore" a cui sono stati affidati importanti ruoli esecutivi.

F.Q.

### **Comma 40/42 – Tesoreria**

Per il triennio 2008-2010 i titolari di conti correnti e di contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato non possono effettuare prelevamenti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2%.

Sono esclusi dalla disposizione le Regioni e le province di Trento e Bolzano, gli enti locali e i consorzi cui partecipano enti locali, gli enti previdenziali, gli enti del SSN, il CNEL, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'ICRAM, l'INFS, le autorità portuali, il Ministero dell'economia per le funzioni trasferita a seguito della trasformazione della CCDDPP, le agenzie fiscali, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria i conti intestati a fondi di rotazione, i conti relativi a interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine e i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

I soggetti interessati possono chiedere al ministero dell'economia delle deroghe per effettive e motivate esigenze. Ma, le eccedenze di spesa consentite in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento (c. 41).

Il mancato riassorbimento delle eccedenze comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge, o derivanti da contratti, o indifferibili (c. 42).

### **Comma 43 – Stipendi**

Il comma 43 della legge finanziaria 2008 abroga il comma 593 della legge finanziaria per il 2007 che poneva un tetto alle retribuzioni dei dirigenti delle PA, dei consulenti e dei membri di commissioni e collegi disponendo che non poteva essere superata la retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione. Abroga anche sia la disposizione che prevedeva forme di pubblicità tramite il sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato sia la previsione di sanzioni.

M.P.

### **Comma 44/53 – Stipendi**

Vengono riprese le disposizioni abrogate dal comma 43.

In particolare, il comma 44 della finanziaria stabilisce che il trattamento onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate e ai dirigenti.

Il limite non si applica invece alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera. (Si ricorda la polemica relativa ai compensi di certi professionisti).

Gli atti devono essere pubblicati sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento. La violazione comporta sia per l'amministrazione sia per il destinatario, il rimborso di una somma pari a 10 volte la cifra eccedente.

Le disposizioni possono essere derogate solo per motivate esigenze di carattere eccezionale e, per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe nel limite massimo di 25 unità.

Inoltre, coloro che sono legati ad un rapporto di lavoro con organismi pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza (c. 44).

Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, sarà la legge di riforma delle stesse che disciplinerà anche i modi di finanziamento, i controlli e le retribuzioni perseguendo l'obiettivo di ridurre i costi (c. 45).

Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, il trattamento economico complessivo non può comunque superare il doppio di quello previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione (c. 46).

Queste disposizioni non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007 ma, se il superamento deriva da più incarichi, si procede a decurtazione del trattamento secondo quanto previsto dal comma 47.

Le disposizioni si applica invece ai nuovi contratti e al rinnovo dei contratti in essere sempre osservando le forme di pubblicità e di trasparenza.

Le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni RAI sono rese note alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi (c. 50).

Il presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51 e, anche la Corte dei Conti verificherà l'attuazione delle disposizioni in sede di controllo successivo (c. 53).

M.P.

### **Comma 54/57 – Consulenze**

In caso di omessa pubblicazione sul sito web, la liquidazione dei corrispettivi per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale per il dirigente preposto.

L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca o consulenza a soggetti esterni può avvenire solo con deliberazione del consiglio (c. 55) e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri per l'affidamento, stabilendo anche il limite massimo di spesa annua. Anche in questo caso, la violazione delle disposizioni determina illecito disciplinare e responsabilità erariale (c. 56).

Inoltre, le disposizioni introdotte al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dovranno essere trasmesse per estratto, alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione (c. 57).

M.P.

### **Comma 58 – Consulenze**

Entro il 30 giugno 2008, con un decreto del Presidente del consiglio dei ministri saranno individuati gli uffici per i quali sussistono contratti di consulenza continuativa indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali. Dalla stessa data saranno soppressi tutti i contratti di consulenza continuativa di personale facente parte di uffici o strutture comunque denominati, con l'eccezione delle consulenze del personale preposto alla tutela ambientale e paesaggistico – territoriale, del patrimonio, delle attività culturali e storico artistiche e della tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale sarà restituito all'amministrazione di appartenenza oppure potrà essere inquadrato in uno degli uffici del ministero in cui presta servizio.

M.P.

### **Comma 59 – Assicurazione**

Il comma 59 stabilisce la nullità del contratto di assicurazione con il quale l'ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti connessi alla carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. Di conseguenza, i contratti di assicurazione in corso cessano di avere efficacia al 30 giugno 2008. In caso di violazione sia l'amministrazione sia il beneficiario sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto stesso.

M.P.

### **Comma 60/65 – Corte dei conti**

Nella relazione annuale al parlamento, la Corte dei Conti relazionerà anche sull'attività delle sezioni regionali. (c. 60)

Inoltre, con la legge 131 del 2003 era stato previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti potevano essere integrate da due componenti, con un incarico di 5 anni non rinnovabile. Ora il comma 61 della finanziaria abroga tale disposizione, disponendo che i componenti già nominati alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato, mentre quelli nominati successivamente al 1° ottobre 2007, scadono al 1° gennaio 2008.

Il comma 62 invece stabilisce che, per il coordinamento delle nuove funzioni, il consiglio di presidenza della Corte dei conti deve adottare dei regolamenti per riorganizzare gli uffici e i servizi. A tale scopo, il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari definendo gli obiettivi e i programmi e adottando i provvedimenti conseguenti.

Inoltre, il Presidente della Corte, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla riorganizzazione e sugli strumenti necessari a garantire autonomia e indipendenza alla Corte.

L'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti a conclusione di controlli sulla spesa o sulle entrate, deve adottare un provvedimento motivato e comunicarlo alle presidenze delle Camere, alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla presidenza della Corte dei conti. (c. 64).

Il comma 65 stabilisce che la Corte deve tenere conto anche delle relazioni redatte da organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

M.P.

### **Comma 66 – Personale non contrattualizzato**

Il comma 66 modifica il comma 576 della finanziaria 2007.

Si prevede che, per il personale non contrattualizzato, l'adeguamento retributivo è corrisposto per l'anno 2007 nella misura del 70% con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2008 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

La disposizione riguarda il personale indicato nell'articolo 3 del d.lgs 265/2001 (magistrati, personale militare, Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia, ecc).

M.P.

### **Comma 67/71 – Valutazione delle spese**

Il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c. 67).

Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni ministro trasmette alle Camere una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione svolta. Le relazioni devono segnalare lo stato di attuazione delle direttive, il grado di realizzazione degli obiettivi, le linee di intervento individuate, gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, le misure necessarie per la razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative (c. 68).

Il Comitato tecnico – scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio indica le linee guida e riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal ministro dell'economia (c. 69).

Anche la Corte dei conti nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza (c. 70).

Il Governo promuove l'adozione di intese per individuare metodi di informazione diretti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività, per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica e metodi per lo scambio di informazioni riguardanti i flussi finanziari e i dati statistici (c. 71).

M.P.

## **Comma 72/74 - Sistema statistico**

Prevede che il programma statistico nazionale comprenderà una apposita sezione riguardante le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Questa sezione raccoglierà i dati relativi al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie, beni e servizi prodotti e relativi costi, grado di soddisfazione e qualità percepita dagli utenti (c. 72)

A tale scopo, l'ISTAT emanerà una apposita circolare sul coordinamento delle informazioni statistiche. Al fine di monitorare i metodi e gli strumenti saranno definiti appositi standard (c. 73).

Tutte le amministrazioni pubbliche, enti e organismi pubblici, sono obbligati a fornire tutti i dati che vengono loro chiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Così come sono obbligati anche i soggetti privati per le rilevazioni espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri.

Sempre con delibera del Consiglio dei ministri è definita la tipologia di dati la cui mancata fornitura costituisce violazione dell'obbligo e quindi i casi che comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa (c. 74).

M.P.

## **Comma 75 – BPI**

La somma di 94.237.000 euro pagata da Banca Popolare italiana per il patteggiamento sulla scalata Antonveneta confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica

M.P.

## **Commi 76/79 - Lavoro flessibile nella pubblica amministrazione**

Gli incarichi esterni (per intenderci, quelli di collaborazione e di consulenza) potranno essere attribuiti solo a soggetti laureati, con eccezione per gli organismi di controllo, di valutazione e monitoraggio di investimenti.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diviene la forma esclusiva di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

I cosiddetti contratti flessibili vengono fortemente limitati. Infatti le pubbliche amministrazioni non potranno più avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato d'impresa, se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo dello stesso lavoratore con un'altra tipologia contrattuale; i contratti collettivi non potranno derogare a queste norme. Le amministrazioni pubbliche potranno far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali solo attraverso il meccanismo del comando o distacco per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

La violazione delle norme sul lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche non implica la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma dà diritto al lavoratore interessato al risarcimento danno derivante dalla prestazione di lavoro effettuata. Inoltre le amministrazioni pubbliche, che hanno operato in violazione delle presenti disposizioni, non potranno effettuare nuove assunzioni per il triennio successivo alla violazione.

Queste nuove disposizioni non si applicano però agli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo (ministri, ecc...), agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, ai contratti di incarichi dirigenziali, consuntivi e di controllo.

E' prevista anche una deroga per il parco nazionale della Maddalena, che potrà assumere 150 lavoratori flessibili per due anni, rinnovabili.

Sono previste inoltre deroghe per gli enti locali, non sottoposti al patto di stabilità e con meno di 15 dipendenti, per la sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Fa eccezione alla norma anche il personale medico ed infermieristico e di supporto infungibile per casi urgenti e indifferibili per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Infine possono avvalersi del lavoro flessibile le amministrazioni pubbliche che devono attuare programmi o attività finanziati dall'Unione europea e dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

A.MA.

### **Comma 80 - Stop al lavoro a tempo determinato**

Dal 2008 le amministrazioni pubbliche, incluse le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le università, non potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratto di co.co.co. se non nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 (l'anno scorso, 2007, il limite di spesa era del 40%).

A.MA.

### **Commi 81/83 - Limiti allo straordinario**

Per il contenimento della spesa per il lavoro straordinario nella pubblica amministrazione si punta, in fase di contrattazione integrativa, sul telelavoro e sulla flessibilità dell'orario di lavoro prevista dai contratti di lavoro. La spesa per il lavoro straordinario, a partire dal 2008, dovrà essere ridotta entro il limite del 90% delle risorse destinategli nel 2007. Inoltre il lavoro straordinario sarà pagabile solo se rilevato attraverso sistemi di controllo automatico.

A.MA.

### **Comma 84 - Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco**

Le disposizioni dei commi precedenti, con esclusione della disposizione relativa ai sistemi di controllo automatico, si applicano anche alla Polizia, alle forze armate ed ai Vigili del fuoco a decorrere dal 2009. Le esigenze di servizio non fronteggiabili con le risorse per il lavoro straordinario, si pagheranno utilizzando i fondi per l'incentivazione del personale. Sono fatte salve le risorse per le funzioni svolte per la tutela dell'ordine pubblico.

A.MA.

### **Comma 85 - Personale della sanità**

Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003, si estendono anche al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa, perciò, riferimento esclusivamente alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di lavoro.

A.MA.

### **Commi 86/88 - Deroghe al turn over**

Le deroghe all'assunzione di magistrati amministrativi, contabili ed avvocati dello Stato, autorizzate dalla Finanziaria 2007, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Inoltre viene stabilito, per tutte le amministrazioni pubbliche, il principio di carattere generale della validità di tre anni delle graduatorie dei concorsi, facendo salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Infine si autorizza il CNEL a procedere all'assunzione straordinaria di 15 unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia.

A.MA.

### **Comma 89 - Forze dell'ordine**

Per l'anno 2008, per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati, in deroga ai vincoli posti alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni statali, ad effettuare assunzioni entro un limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Il reclutamento può essere effettuato anche dal personale proveniente dalle Forze armate.

A.MA.

### **Commi 90/92 - Stabilizzazione dei precari**

Le amministrazioni pubbliche, fermo restando la disposizione di carattere generale che occorre in ogni caso rispettare il vincolo delle procedure selettive di natura concorsuale, possono ammettere alle procedure di stabilizzazione anche personale a tempo determinato già in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

Nelle more delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni pubbliche possono continuare ad avvalersi del personale precario.

A.MA.

### **Comma 93 - Carabinieri**

Il comma consente una deroga rispetto ai principi di carattere generale per il personale stabilizzato dall'Arma dei Carabinieri: il personale dell'Arma stabilizzato è in soprannumero rispetto all'organico.

A.MA.

### **Comma 94 - Calendario delle stabilizzazioni**

Le pubbliche amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, redigono entro il 30 aprile 2008, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2010, i piani per la stabilizzazione di personale non dirigenziale.

Inoltre questo comma introduce una novità di grandissimo rilievo: estende la stabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni anche ai co.co.co., che hanno maturato i requisiti di anzianità triennale con la stessa amministrazione negli ultimi cinque anni.

La legge finanziaria 2007 consentiva unicamente per i co.co.co. l'obbligo della riserva per le assunzioni a tempo determinato disposte dalle stesse amministrazioni.

A.MA.

### **Commi 95/97 - Personale della pubblica amministrazione**

Le amministrazioni statali, le agenzie e le amministrazioni regionali e locali possono continuare a utilizzare non solo i dipendenti a tempo determinato che l'ente ha deciso di stabilizzare, ma anche i co.co.co., che l'amministrazione ha assunto a tempo determinato a seguito delle procedure concorsuali previste dalla legge Finanziaria 2007.

Con Dpcm da adottare entro marzo 2008, verranno disciplinati i requisiti professionali e la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa amministrazione, al fine della stabilizzazione del personale precario diverso dai co.co.co. (ossia i lavoratori somministrati).

Vengono infine destinate ulteriori risorse al Fondo per la stabilizzazione del personale precario: 20 milioni di euro all'anno a partire dal 2008.

A.MA.

### **Comma 98 - Forze di polizia**

Vengono indicati i criteri di priorità per le assunzioni nelle varie Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale): in primo luogo devono essere assunti i volontari delle Forze armate collocati nelle graduatorie concorsuali e che hanno completato il periodo di ferma; dopo di che si devono bandire concorsi riservati per i volontari di ferma prefissata di un anno, in rafferma annuale.

A.MA.

### **Comma 99 - Apat**

L'Apat, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, può continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2008 il personale in servizio con contratto di collaborazione o a tempo determinato in servizio al 28 settembre 2007.

A.MA.

### **Comma 100 - Formazione e lavoro**

I contratti di formazione lavoro, che le amministrazioni pubbliche hanno deciso di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato, ma che non lo sono ancora stati, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2008. E' una norma di salvaguardia prevista da tutte le leggi finanziarie precedenti.

A.MA.

### **Comma 101 - Part-time**

Nel pubblico impiego la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in contratti a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle regole generali sulle assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data la precedenza ai dipendenti di contratti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

A.MA.

### **Commi 102/105 - Ulteriori assunzioni**

Per l'anno 2010-2011 le amministrazioni statali, con esclusione degli enti locali (eccezion fatta per quelli non soggetti al patto di stabilità) potranno procedere, previo procedimento della procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. (Nella Finanziaria 2007, il limite di spesa era del 20%).

Le assunzioni di personale dovranno rispettare i criteri concorsuali previste per le amministrazioni pubbliche, inoltre le amministrazioni statali interessate dovranno preventivamente dimostrare che gli oneri siano effettivamente non superiori al 60% dei costi del personale cessato nel 2007.

Tuttavia, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, è ammessa, per il 2010, una deroga alla sopraddezza disposizione nel limite di spesa complessiva di 75 milioni di euro.

A.MA.

### **Comma 106 - Concorsi nella pubblica amministrazione**

Le pubbliche amministrazioni, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato, possono riservare il 20% dei posti, messi a concorso, per la stabilizzazione dei co.co.co., che, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, hanno prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, riconoscendo, anche in termini di punteggio, tale periodo lavorato.

A.MA.

### **Commi 107/110 - Risorse Ministero dei beni culturali**

Il Ministero dei beni culturali, in via straordinaria, potrà assumere 400 assistenti per incrementare la fruizione dei luoghi di cultura, anche attraverso l'estensione degli orari di apertura. Vengono autorizzate, in deroga ai limiti vigenti sulle assunzioni di personale, 100 nuove assunzioni (architetti, archeologi, archivisti...) al fine di rafforzare le strutture tecnico amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni artistici. La definizione della pianta organica del ministero terrà conto delle suddette nuove assunzioni e la copertura di spesa (14.621.242 euro annui) verrà garantita mediante il taglio delle risorse destinate in origine ad altri progetti nel settore dei beni culturali.

A.MA.

### **Comma 111 - Risorse Ministero politiche agricole**

Altra deroga alle assunzioni! Il Ministero delle politiche agricole potrà assumere del personale precario, che non è interessato dai processi di stabilizzazione, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2008, attingendo al Fondo per le crisi di mercato.

A.MA.

### **Comma 112 - Personale comandato**

Per il 2008 il personale delle Poste Spa e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, comandato presso gli altri uffici della pubblica amministrazione, potrà essere inquadrato nelle amministrazioni

di destinazione nei limiti dei posti in servizio. Le attuali posizioni di comando sono comunque prorogate fino al 31 dicembre 2008.

A.MA.

### **Comma 113 - Personale per l'ambiente**

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità e le agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), dal 1° gennaio 2008, possono, nei limiti dei posti disponibili in organico, stabilizzare il personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla legge Finanziaria 2007 (anzianità, titolo di studio e svolgimento di prove selettive), già utilizzato dagli stessi enti per l'attuazione del progetto "Ambiente" e di quello operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

A.MA.

### **Comma 114 - Esperti del Ministero affari esteri**

Un decreto del ministro degli Esteri, di concerto con il ministro dell'Economia e del ministro delle Riforme, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, dovrà stabilire le modalità di utilizzazione del personale inviato in missione temporanea all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e consolari per motivate esigenze, manifestate da parte di amministrazioni pubbliche.

A.MA.

### **Comma 115 - Spesa sanitaria**

Il comma detta disposizioni sul reclutamento del personale nella sanità pubblica. Diventa infatti tassativa, anziché facoltativa, la verifica annuale della possibilità di trasformare le posizioni, già ricoperte dal personale precario, in lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Inoltre si stabilisce che, ai fini del reclutamento della dirigenza, le aziende del servizio sanitario nazionale devono calcolare il punteggio acquisito dal personale che ha prestato servizio presso lo stesso ente, ivi comprese le assunzioni flessibili e gli incarichi di co.co.co..

A.MA.

### **Commi 116/118 - Assunzioni alle Camere di commercio**

Vengono posti dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il biennio 2008-2009 alle Camere di commercio e all'Unioncamere.

A.MA.

### **Comma 119 - Istituti penitenziari**

Per fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno dei istituti penitenziari del Piemonte, viene concessa una deroga per l'assunzione di 22 educatori professionali.

A.MA.

### **Commi 120/121 - Assunzioni enti locali**

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono derogare al limite del contenimento per la spesa del personale se hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; se la spesa del personale in servizio non è superiore al parametro per l'accertamento del dissesto strutturale; se il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente non supera quello per gli enti in dissesto. Il rispetto delle condizioni deve essere previsto per tutti e tre i fattori previsti dalla norma.

Invece gli enti locali non soggetti al patto di stabilità possono derogare al limite del contenimento della spesa per il personale, ma devono assicurare che il volume della spesa non sia superiore al parametro della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15% e che il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in dissesto, ridotto del 20%. Anche in questo caso ambedue i parametri devono essere simultaneamente soddisfatti.

A.MA.

### **Comma 122 - Tabacchi**

L'assegnazione di rivendite dei generi di monopolio (tabacchi) in favore dei soggetti interessati da processi di privatizzazione, che hanno interessato i depositi, viene limitata elusivamente all'ambito del territorio provinciale nel quale insisteva il deposito dimesso.

A.MA.

### **Comma 123 - Collocamento obbligatorio**

Il comma estende agli infortuni sul lavoro la normativa di diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, in favore delle vittime (deceduti o resi permanentemente invalidi, coniuge, figli superstiti, fratelli conviventi a carico) del terrorismo e della criminalità organizzata.

A.MA.

### **Commi 124/127 - Mobilità dei dipendenti pubblici**

Per il biennio 2008-2009 viene autorizzata la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi a ricollocare personale pubblico in esubero presso uffici pubblici, che presentino consistenti vacanze di organico. Detti accordi possono comprendere anche disposizioni per la formazione.

Viene prevista anche la possibilità di stipulare accordi di mobilità per trasferire i marescialli dell'Esercito, Marina e Aeronautica, in situazioni di esubero, al personale delle Forze di polizia.

Viene infine prevista la possibilità di ricollocare presso altre pubbliche amministrazioni il personale docente, che è stato dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento. Questo personale verrà iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento e verranno definiti percorsi di formazione finalizzati alla riconversione professionale di questo personale.

A.MA.

### **Comma 128 - Amministrazione della Giustizia**

Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2008-2010, può attivare procedure di mobilità, anche intercompartimentale, purché il personale provenga da amministrazioni sottoposte a limitazioni ad assunzioni. Viene inoltre autorizzata la possibilità di coprire temporaneamente i posti vuoti utilizzando procedure di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni.

A.MA.

### **Commi 129 e 130 - Banca dati sulla mobilità**

Per facilitare la mobilità nella pubblica amministrazione viene istituita una banca dati informatica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

A.MA.

### **Commi 131/137 - Contratti del pubblico impiego**

Vengono integrate le risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 del comparto scuola e per la valorizzazione della carriera professionale dei docenti (commi 131-132).

Vengono stanziati risorse per gli aumenti del trattamento economico, per il biennio 2006-2007, del personale statale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato), cioè le Forze armate e i Corpi di polizia (comma 133). Inoltre, a decorrere dal 2008, vengono stanziati 200 milioni di euro, sempre per il suddetto personale non contrattualizzato, per compiti svolti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (comma 134).

Vengono stanziati, dal 2008, ulteriori risorse (6,5 milioni di euro) per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 135-136).

Infine, i maggiori oneri, derivanti per gli enti locali soggetti al patto di stabilità dal rinnovo dei CCNL per il biennio 2006-2007, non saranno considerati tra le somme su cui calcolare il rispetto del patto di stabilità (comma 137).

A.MA.

### **Comma 138 - Segretari comunali**

Vengono stanziati annualmente 5 milioni di euro per assicurare la copertura dei maggiori oneri, derivanti dal rinnovo del CCNL dei segretari comunali, in favore degli enti non soggetti al patto di stabilità. Mentre gli enti soggetti al patto di stabilità dovranno reperire, in sede contrattuale, le risorse per il suddetto scopo, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla razionalizzazione del trattamento economico in godimento.

A.MA.

### **Comma 139 - Spesa sanitaria**

L'incremento del finanziamento dello Stato per concorrere ai maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del CCNL per il biennio economico 2006-2007 del personale della sanità, viene stabilito in 661 milioni di euro per il 2008 e in 398 milioni di euro a decorrere dal 2009 in poi.

A.MA.

### **Comma 140 - Fondi per la pubblica amministrazione**

I maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali e con esclusione degli enti locali soggetti al patto di stabilità, derivanti dal rinnovo dei CCNL per il biennio economico 2006-2007, saranno posti a carico del bilancio dello Stato.

A.MA.

### **Comma 141 - Fondi per la pubblica amministrazione e bilancio statale**

Tutte le somme erogate dallo Stato alle amministrazioni pubbliche per il finanziamento dei maggiori oneri, derivanti dal rinnovo dei CCNL per il biennio economico 2006-2007, sono comprensive anche degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni e dell'Irap.

A.MA.

### **Comma 142 - Contrattazione delle amministrazioni**

La misura degli aumenti contrattuali del personale delle amministrazioni non statali non potrà superare quella degli aumenti erogati al personale delle amministrazioni statali per il biennio economico 2006-2007.

A.MA.

### **Commi 143/146 - Risorse per la contrattazione**

Vengono definite le risorse destinate alla contrattazione nel pubblico impiego per il biennio economico 2008-2009: rispettivamente 240 milioni di euro per il 2008 e 355 milioni di euro a decorrere dal 2009. Tali somme sono comprensive degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni e dell'Irap.

A.MA.

### **Comma 147 - Personale della scuola**

In sede di rinnovo contrattuale della scuola per il biennio 2008-2009 sarà esaminata la posizione del personale Ata (personale ausiliario, tecnico e amministrativo) trasferito dagli Enti locali allo Stato.

A.MA.

### **Commi 148/150 - Amministrazione dell'Interno**

A decorrere dal 2008 vengono stanziati 5 milioni di euro a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, per far fronte a nuovi e complessi compiti derivanti, in particolare, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione.

Sempre con decorrenza dal 2008, vengono stanziati 9 milioni di euro per il rinnovo del contratto dei dipendenti della carriera prefettizia, relativo al biennio 2008-2009.

A.MA.

### **Comma 151/156 - Tabelle**

Le dotazioni da iscriver nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010 per le leggi di spesa permanente sono indicate nella Tabella C.

Nella Tabella D sono indicati gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia.

Soggette a riduzione le autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella E.

Nella Tabella F sono iscritti gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa previste da leggi a carattere pluriennale e, per tali importi, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi successivi, nei limiti massimi indicati in apposita colonna della stessa Tabella F.

Nell'allegato 1 sono invece indicate le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa.

M.P.

### **Comma 157 – Fondo per interventi strutturali**

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, viene ridotta la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

M.P.

### **Comma 158 – Fondo aree sottoutilizzate**

Il Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

M.P.

### **Comma 159 – Scuola Jean Monnet**

Il comma stabilisce che il finanziamento alla facoltà universitaria Jean Monnet di Napoli, ripristinato dall'articolo 2, comma 557, della presente legge, venga concesso utilizzando il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

F.Q.

### **Comma 160 – CNEL**

L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

M.P.

### **Comma 161/164 – Disposizioni finali**

Le disposizioni della legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali, sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

La legge finanziaria per il 2008 entra in vigore il 1° gennaio 2008 ad eccezione del comma 13 dell'articolo 2 e del comma 36 dell'articolo 3, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

M.P.

*A cura di*

*Maria Piera Pastore, Fabrizio Spinnato, Susanna Anvar, Antonio Magri, Roberto Marraccini,  
Franco Quaglia, Alessandra Tabacco, Cristian Tolettini, Alessandro Marelli*